

**ACCERTAMENTO TECNICO DELL'USURA NEI RAPPORTI DI MUTUO
E INCLUSIONE DEGLI INTERESSI DI MORA**

prima di stampare questo documento considera l'impatto ambientale e il rispetto per la natura

Sommario

1.	Premessa	3
2.	Inquadramento della questione relativa agli interessi di mora	4
3.	L'inclusione degli interessi di mora è questione che attiene ai criteri di calcolo del TEG e non alla modalità (formula) che non può che essere sempre la stessa.....	16
4.	Il quadro normativo di riferimento che esclude gli interessi di mora dal calcolo del TEG	24
5.	Conclusioni	29

1. Premessa

Nell'ambito del procedimento penale N. R.G.N.R. avviato dalla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di, a seguito dell'esposto presentato dal sig.ra [di seguito **l'Esponente**], nei confronti del sig., la prima ha depositato **tre** tabelle aventi ad oggetto l'accertamento tecnico dell'usura in altrettanti rapporti di mutuo intercorsi tra la società S.r.l. [di seguito la "**Società**"] e la BANCA [di seguito la "**Banca**"], dalle quali emergerebbe la previsione contrattuale di Tassi Effettivi Globali e di Tassi di Mora superiori ai Tassi soglia-usura rilevati nei trimestri di sottoscrizione dei ricordati contratti di mutuo.

Le tre tabelle, peraltro, determinano il Tasso Effettivo [cosiddetto "**TEG**"] delle tre operazioni di mutuo in questione, con procedimento NON corretto consistente nel sommare al Tasso Annuo Effettivo Globale [TAEG] del mutuo, il Tasso di Mora, nonché la percentuale della penale in caso di estinzione anticipata dello stesso.

Poiché la principale questione attiene alla rilevanza dei Tassi di Mora ai fini dell'accertamento tecnico dell'usura nei contratti della specie e, in ultima analisi, all'inclusione o meno degli interessi di mora nella determinazione del TEG dell'operazione di mutuo, prima di esporre i rilievi per i quali si reputa che le Tabelle prodotte dall'Esponente sono inidonee a dimostrare l'assunto superamento dei Tassi soglia-usura da parte della Banca, qui di seguito si darà conto della rilevanza che rivestono gli interessi di mora ai fini della determinazione del Tasso Effettivo delle operazioni di credito e delle modalità attraverso le quali essi devono "entrare" nel calcolo.

2. Inquadramento della questione relativa agli interessi di mora

Ai fini del corretto inquadramento della questione relativa all'inclusione degli interessi di mora nel calcolo del Tasso Effettivo di una operazione di credito e alle modalità attraverso le quali ricomprendere questi interessi nella formula di calcolo, occorre premettere quanto segue:

- 1) La sentenza della Cassazione n. 350/2013 – richiamata dall'Esponente – ha affermato il principio secondo il quale nella determinazione del Tasso Effettivo di una operazione di credito si deve tenere conto anche degli **interessi di mora**.
- 2) La Cassazione, tuttavia, **NON** ha indicato la **metodologia** da adottare per includere gli interessi di mora nel calcolo del Tasso Effettivo di una operazione di credito.
- 3) Questa circostanza ha scatenato la fantasia dei tecnici di parte e, talvolta anche dei giudici, spesso mal consigliati dai Consulenti Tecnici d'Ufficio, che hanno proposto le formule più disparate per il calcolo del Tasso Effettivo comprensivo degli interessi di mora [si pensi alla tesi priva di ogni logica, prima ancora di un fondamento matematico e giuridico, che consiste nel **sommare** al Tasso Annuo Nominale (TAN) o al Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), il Tasso di mora].
- 4) Occorre, pertanto, vedere se è possibile trarre utili indicazioni sulla corretta metodologia da adottare per determinare il Tasso Effettivo comprensivo degli interessi di mora, partendo dalla **definizione** stessa di Tasso Effettivo.
- 5) Il Tasso Effettivo esprime il costo complessivo di una operazione di investimento o di finanziamento [nel nostro caso, si tratta di una operazione di credito che rientra nella categoria dei mutui ipotecari].
- 6) È possibile determinare il Tasso Effettivo **esclusivamente** quando sono note e conosciute *ex ante* tutte le variabili della formula di matematica finanziaria, nota come

formula di equivalenza finanziaria che si può così scrivere:

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

- 7) Questa formula di calcolo è prevista sia dalla **direttiva europea 2008/48/CE**, modificata dalla direttiva 2011/90/UE, in materia di **operazioni di credito al consumo**, che dalle Istruzioni di Banca d'Italia relative alla materia dell'usura e alle operazioni di credito al consumo.
- 8) Questa formula consente di determinare il Tasso Effettivo, indicato nella formula dall'incognita “**i**”, riferito ad un determinato momento – che normalmente è quello del primo movimento finanziario – di una qualunque operazione di investimento o di finanziamento, caratterizzata da almeno due movimenti finanziari di segno contrario [una erogazione e un rimborso] previsti in due diversi momenti.
- 9) La formula *de qua* esprime il Tasso Effettivo dell'operazione considerata come quel **tasso di attualizzazione** che rende equivalenti il **valore attuale dei pagamenti** [o flussi finanziari in uscita, esposti al **primo membro** dell'equazione con “**A_k**”] al **valore attuale dei rimborsi** [o flussi finanziari in entrata, esposti al **secondo membro** dell'equazione con “**A'_{k'}**”] che si succedono lungo l'orizzonte temporale “**t**”, che esprime la **durata** dell'operazione considerata [variabile temporale].
- 10) Da questa definizione discende che il Tasso Effettivo di una operazione di investimento o di finanziamento dipende dalle seguenti **variabili**: i flussi di **capitale** [l'investimento iniziale e i ritorni di capitale attesi], il **tasso** d'interesse e il **tempo**,

ovvero la durata dell'operazione considerata.

- 11) **Possiamo, dunque, trarre una prima conclusione: nella formula suggerita dall'Esponente, secondo la quale il Tasso Effettivo è dato dalla “sommatoria” del TAEG, del Tasso di Mora e della percentuale della penale per estinzione anticipata, risultano neglette le altre variabili della formula sopra ricordata e segnatamente la variabile rappresentata dal capitale e quella temporale che, come abbiamo visto, costituiscono elementi fondamentali per la corretta determinazione del Tasso Effettivo di una operazione di investimento o di finanziamento.**
 - 12) **Il ragionamento seguito dall'Esponente è dunque tautologico, in quanto pretende di terminare il Tasso Effettivo delle operazioni di credito considerate, partendo da altri Tassi d'interesse, mentre, come abbiamo visto, il Tasso Effettivo è l'incognita della formula di calcolo sopra ricordata, la cui risoluzione presuppone la conoscenza delle altre variabili. Naturalmente, la matematica finanziaria ha elaborato formule “inverse” che consentono la determinazione di ciascuna variabile, note le altre due. Si può, pertanto, determinare il periodo di tempo necessario perché un determinato capitale dia un rendimento pari al tasso prescelto, ovvero determinare il capitale da investire, per un certo periodo di tempo, per ottenere il rendimento desiderato, rappresentato dal tasso d'interesse prescelto.**
 - 13) **Dall'esame della formula di calcolo del Tasso Effettivo può anche trarsi il “principio di unicità” del Tasso Effettivo, per ciascuna combinazione di variabili ricavabili dalle condizioni contrattuali note nel momento della sua determinazione: questo significa che se si modifica anche una sola delle condizioni della formula [ad esempio una**
-

scadenza di pagamento] il Tasso Effettivo si modificherà di conseguenza.

- 14) Dal riconoscimento di questo principio discende che ad ogni **piano di ammortamento** [che non è altro che la successione temporale dei flussi finanziari dell'operazione di credito considerata, caratterizzata da un esborso di capitale iniziale e da rimborsi successivi che si susseguono a scadenza regolare lungo tutta la durata dell'operazione considerata] corrisponde un **unico** Tasso Effettivo; se si modificano le condizioni del piano di ammortamento, anche il Tasso Effettivo cambia.
- 15) Nel momento genetico del contratto, il Tasso Effettivo dell'operazione di credito viene determinato sulla base delle variabili conosciute nel momento in cui si procede al calcolo, senza tenere conto degli oneri non conosciuti e degli oneri eventuali legati ad eventi futuri ed incerti e soprattutto legati al comportamento del soggetto finanziato.¹
- 16) Se nel corso del rapporto si modificano le condizioni contrattuali originarie dell'operazione di credito per volontà delle parti [per esempio, si negozia una moratoria o uno slittamento nel rimborso del capitale, ovvero si rinegozia il Tasso di interesse nominale o si prevede l'estinzione anticipata parziale] o anche indipendentemente dall'esistenza di una volontà comune, allora il Tasso Effettivo determinato successivamente a tali modifiche **NON** è il Tasso Effettivo dell'operazione **originaria**, ma è il Tasso Effettivo della **nuova** operazione di credito, che nasce dalle modifiche intervenute che hanno avuto l'effetto di **alterare** il piano di ammortamento originario.
- 17) Per esempio, se le parti, successivamente alla stipulazione di un contratto di credito,

¹ Cfr. Banca d'Italia, Resoconto della consultazione sulla disciplina in materia di usura – 2009, pagina 5, che stabilisce <<Le nuove disposizioni (ndr le Istruzioni di Banca d'Italia 2009) *esplicitano che, nei casi di rinegoziazione dei termini contrattuali, la segnalazione dell'operazione dovrà essere effettuata prendendo in considerazione il nuovo piano di ammortamento (cfr Istruzioni § C2)>>.*

concordano di raddoppiare la durata del prestito, è evidente che il Tasso Effettivo risentirà di questa modifica, in quanto essa comporterà una modifica della **variabile temporale** dell'operazione considerata, riducendone, a parità di altre condizioni, l'onerosità per il debitore.

- 18) Questo spiega la ragione per la quale il sistema bancario è tenuto a rilevare e comunicare a Banca d'Italia l'operazione di credito che rientra nelle operazioni con piano di rimborso predefinito, già segnalata nel trimestre di conclusione del contratto, quando nel corso del rapporto si modificano le condizioni originarie applicabili.
- 19) In altri termini, una volta segnalata l'operazione di credito, il sistema bancario non è chiamato a nuove segnalazioni della medesima operazione fintantoché non si modificheranno **volontariamente** le condizioni contrattuali originarie, dando di fatto luogo ad una **nuova** operazione di credito.
- 20) Una situazione analoga a quella appena descritta, nella quale le modifiche sono frutto di una negoziazione tra le parti, si realizza anche nelle situazioni nelle quali le caratteristiche dell'operazione di credito non si modificano per effetto di un successivo accordo sopraggiunto tra le parti, ma a seguito della **condotta unilaterale** posta in essere dal soggetto finanziato, che con il proprio comportamento ha modificato [*rectius* alterato] il piano di ammortamento originario.
- 21) Così, tutte le volte che il mutuatario ritarda il rimborso di una rata scaduta o chiede l'estinzione anticipata di un prestito, rispetto alla sua originaria scadenza, ci si trova di fronte ad una modificazione sostanziale dell'operazione originaria, che attraverso meccanismi correttivi comporterà un incremento degli oneri a carico del debitore e, in definitiva, aumenterà l'onerosità del prestito in termini di incremento del Tasso d'interesse applicato [sulle rate insolute, non matureranno interessi calcolati al Tasso

corrispettivo, ma interessi calcolati al più elevato Tasso di Mora].

- 22) In casi come questi sarà possibile ricalcolare il Tasso Effettivo, ma quest'ultimo è riferito alla “**nuova**” operazione di credito, nella quale risulterà modificata la variabile temporale, in termini di alterazione delle scadenze di rimborso delle singole rate o di durata dell'operazione e, in ultima analisi, il piano di ammortamento originario.
- 23) È per tale ragione che, ogni qual volta si vuole procedere alla rideterminazione del Tasso Effettivo di una operazione di credito tenendo conto del Tasso di Mora applicato, si deve necessariamente avere riguardo alla **concreta evoluzione** del rapporto contrattuale.
- 24) Ragionando al contrario, ritenendo cioè di poter condurre una verifica usura sulla base di un Tasso Effettivo comprensivo degli interessi di mora, prescindendo dall'ammontare di questi interessi che effettivamente sono rimasti a carico del mutuatario, si finisce per ipotizzare condotte di quest'ultimo che introducono elementi di **soggettività** nella determinazione del Tasso Effettivo, soggettività che la Legge 108/96 ha voluto superare attraverso la previsione di un limite oggettivo.
- 25) Non sono, dunque, ammissibili rideterminazioni *ex post* del Tasso Effettivo di una data operazione di credito nella quale il consulente ipotizzi comportamenti del soggetto finanziato [ad esempio, ipotizzando, come spesso capita di vedere, il ritardo nel pagamento di una o più rate per un certo periodo di tempo], indipendentemente da quello che è stato effettivamente il comportamento adottato dal debitore.
- 26) Questo perché la Legge impone di determinare il Tasso “**Effettivo**” dell'operazione di credito, dove l'aggettivo qualifica il Tasso, nel senso che questo deve essere quello che esprime il costo effettivo dell'operazione esaminata, nel momento in cui si procede a tale valutazione e sulla base delle informazioni disponibili in tale momento,

senza che l'esattezza del calcolo possa risentire di ipotesi su possibili futuri comportamenti delle parti, difformi rispetto all'impianto contrattuale originario o successivamente modificato, slegate da quella che è stata l'effettiva evoluzione del rapporto di credito, in quanto queste ipotesi finirebbero per introdurre un elemento di **soggettività** nella determinazione del costo effettivo dell'operazione, che il Legislatore ha voluto superare con la previsione di un limite **oggettivo**.

- 27) Peraltro, attraverso l'osservazione del contratto di finanziamento [nel nostro caso, del contratto di mutuo] è possibile esclusivamente dedurre, da un lato, qual è il Tasso Annuo Nominale [cosiddetto "T.A.N."] al quale si computano gli interessi corrispettivi e, dall'altro, la **misura**, espressa in percentuale, del **Tasso Nominale di Mora**, cioè quel tasso di interesse applicabile alle rate scadute, per la determinazione degli interessi di mora.
 - 28) Dall'esame del contratto NON è possibile, invece, ricavare le altre **variabili** necessarie per determinare gli **Interessi di Mora**: **i)** il periodo di **tempo**, cioè i giorni di ritardo nel pagamento delle rate scadute e **ii)** il **capitale**, cioè la rata scaduta non pagata o pagata in ritardo, variabili che saranno conosciute esclusivamente in una prospettiva *ex post*.
 - 29) Soltanto la conoscenza congiunta di tutte le variabili [capitale, tempo e tasso] consentirà la quantificazione degli Interessi di Mora, che nella fase negoziale rimangono esclusivamente sullo sfondo, come oneri "**eventuali**" visto che nel momento genetico del contratto è ragionevole assumere che le parti si adopereranno per l'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
 - 30) Mancando queste informazioni [capitale e tempo], di cui non si dispone nel momento genetico del contratto, non è possibile stabilire *ex ante* qual è il Tasso Effettivo
-

dell'operazione di credito considerata, comprensivo degli Interessi di Mora, in quanto di quest'ultimi non se ne conosce l'**ammontare**, ma soltanto la misura percentuale.

- 31) Queste informazioni diverranno note in un momento successivo alla conclusione del contratto di finanziamento, quando l'effettiva condotta del mutuatario consentirà di individuare l'ammontare delle rate insolute o versate in ritardo [il **capitale**] e il periodo di ritardo [il **tempo**]: soltanto allora sarà possibile procedere al calcolo degli Interessi di Mora e, successivamente, a quello di un **nuovo** Tasso Effettivo, che sarà diverso da quello determinato nella prospettiva *ex ante* sulla base dell'originario piano di ammortamento.
- 32) Questo **nuovo** Tasso Effettivo, tuttavia, **NON** è il Tasso Effettivo dell'operazione di credito **originaria**, che evidentemente è stato determinato assumendo che il contratto di credito rimanesse valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempissero ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto,² ma è il Tasso Effettivo della **nuova** operazione di credito, che nasce dal comportamento del soggetto finanziato, il quale con la propria condotta ha modificato il piano di ammortamento originario.
- 33) Alla luce di quanto precede risulta evidente come sia possibile determinare solamente *ex post* il Tasso Effettivo di un'operazione di credito, tenendo conto degli Interessi di Mora **effettivamente** addebitati e della **concreta evoluzione** del rapporto di finanziamento.
- 34) Assumendo invece di poter calcolare Tassi Effettivi comprensivi della "mora" disinteressandosi delle effettive modalità di svolgimento del rapporto, si giunge ad

² Cfr. Direttiva Comunitaria 2008/48/CE, come modificata dalla Direttiva 2011/90/UE del 14.11.2011 che all'art. 19 detta le regole per il calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale.

ipotizzare comportamenti del debitore che risentono della soggettività del consulente, il quale finisce per teorizzare l'onerosità di prestiti mai estinti. C'è, infatti, da chiedersi qual è il Tasso Effettivo di una operazione di credito nella quale il debitore NON ha rimborsato il capitale, né corrisposto gli interessi al creditore? La risposta è che se mancano la restituzione del capitale e la corresponsione di interessi, il debitore NON ha sopportato alcun costo e dunque il Tasso Effettivo non può che essere pari a zero, anche se il contratto prevedeva, ad esempio, un TAN del 10% e un Tasso di Mora del 20%.

- 35) Pertanto, quando ci si propone di determinare il Tasso Effettivo di una operazione di credito, tenendo conto anche degli interessi di mora, dovrà necessariamente aversi riguardo alle modalità concrete di svolgimento della operazione, in una prospettiva *ex post* ma pur sempre rivolta alle condizioni contrattuali originariamente previste.
- 36) Ecco allora che il criterio suggerito dal consulente di parte di procedere alla determinazione del Tasso Effettivo attraverso la **somma** del Tasso d'interesse corrispettivo [T.A.N.] o del Tasso Annuo Effettivo Globale [T.A.E.G.] con il Tasso di mora e con la percentuale della penale prevista per il caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo, **NON** è conforme ai principi logico-matematici e giuridici sopra descritti.
- 37) Al riguardo va, innanzitutto, osservato che la somma di due o più Tassi o percentuali NON può restituire come risultato un Tasso Effettivo nel significato matematico sopra illustrato e voluto dal legislatore.
- 38) In secondo luogo, sommare i due tassi [quello corrispettivo e quello di mora] equivale ad affermare che il Tasso di Mora previsto in contratto verrà applicato su tutte le rate del prestito, assumendo un ritardo di un anno, visto che il Tasso di Mora, alla stregua

del Tasso corrispettivo, è un tasso d'interesse “**annuo**”.

- 39) In terzo luogo, sommare i due tassi equivale a raddoppiare il Tasso Effettivo in quanto Tasso corrispettivo e Tasso di Mora si applicano, come noto, su basi diverse e in momenti temporali diversi: il Tasso corrispettivo si applica sulla quota capitale nel periodo che va dalla scadenza della rata precedente alla scadenza della rata considerata, mentre il Tasso di Mora si applica sulla rata scaduta [quindi comprensiva della quota capitale e della quota interessi], per il periodo che va dalla scadenza della rata considerata sino alla data di effettivo versamento della stessa.
- 40) Pertanto, nella fase genetica del contratto è impossibile poter procedere alla determinazione di un Tasso Effettivo che tenga conto degli interessi di mora, in quanto in tale momento non sono note tutte le variabili [il capitale e il tempo] necessarie alla quantificazione degli interessi di mora.
- 41) Questa considerazione impone di avere riguardo **all’effettiva evoluzione del rapporto contrattuale osservato** in una prospettiva *ex post* che consentirà di conoscere l’ammontare degli interessi di mora effettivamente addebitati che hanno avuto l’effetto di accrescere l’onerosità del prestito, onerosità che va tuttavia commisurata alla maggiore disponibilità temporale del capitale da parte del mutuatario, che sottraendosi all’esatto adempimento del contratto, ha utilizzato il capitale per un periodo di tempo maggiore rispetto a quanto pattuito.
- 42) La **somma** dei tassi, dal canto suo, va invece assolutamente abbandonata in quanto non perviene alla determinazione di un Tasso “**Effettivo**” – nel senso sopra descritto – in quanto risultato della somma di Tassi “**Nominali**” [quello corrispettivo e quello di mora].
- 43) Ciò che si può sommare, ai fini del calcolo del Tasso Effettivo, NON sono i Tassi o
-

Saggi di interesse, bensì **l'ammontare degli interessi** che a vario titolo il soggetto finanziato è tenuto a corrispondere, cosicché il ricalcolo *ex post* del Tasso Effettivo, comprensivo degli Interessi di Mora, non potrà che essere eseguito avendo riguardo alle concrete modalità di svolgimento del rapporto.

- 44) Attraverso la **somma** degli Interessi corrispettivi e degli Interessi di Mora effettivamente applicati, si giunge ad una nuova componente di interessi addebitati che sommati agli altri oneri posti a carico del soggetto finanziato [ad esempio le spese di istruttoria, le spese di perizia, le spese di incasso della rata e in generale di tutte quelle spese che sono **connesse** all'operazione di credito esaminata], rappresentano il costo effettivo dell'operazione, che è possibile esprimere in forma percentuale sotto forma di "**nuovo**" Tasso Effettivo che, come detto, NON è il Tasso Effettivo dell'operazione di credito originaria, descritta nel contratto, ma quello della "**nuova**" operazione di credito che è stata "disegnata" dalla condotta unilaterale posta in essere dal debitore che, discostandosi dalla naturale evoluzione contrattuale [che prevedeva il pagamento delle rate alle scadenze pattuite], finisce per modificare il piano di ammortamento originario e regolare e modulare anche l'ammontare degli Interessi di Mora.
- 45) Per le considerazioni che precedono, possiamo affermare che il Tasso Effettivo comprensivo degli Interessi di Mora è il tasso che esprime il costo effettivo della nuova operazione di finanziamento, caratterizzata da un diverso piano di ammortamento, rispetto a quello originario.
- 46) Questa conclusione ci consente anche di affermare che il Tasso Effettivo, comprensivo degli Interessi di Mora, NON esprime il maggior costo della **singola rata di mutuo non pagata o pagata in ritardo**, come sovente capita di sentire.
-

- 47) L'onerosità di ogni operazione di finanziamento, come abbiamo visto, va apprezzata nella sua interezza e non limitatamente alle singole prestazioni e controprestazioni a carico delle parti; il pagamento in ritardo di una rata di mutuo, comprensiva degli interessi di mora, non rappresenta una operazione di credito a sé stante suscettibile di autonomo calcolo del Tasso Effettivo, in quanto quest'ultimo esprime il costo dell'intera operazione di mutuo.
- 48) L'ammontare della rata insoluta e il ritardo nel pagamento sono elementi che non concorrono **direttamente** alla determinazione del Tasso Effettivo, ma, come abbiamo visto, rappresentano esclusivamente le **variabili** di cui bisogna tenere conto per la determinazione degli interessi di mora che sono stati applicati sulla rata considerata.
- 49) Sono gli interessi di mora, così determinati, che rappresentano un ulteriore costo dell'operazione sopraggiunto che, alla stregua di ogni altro costo o spesa posta in capo al soggetto finanziato, dovrà essere inserito nel calcolo del Tasso Effettivo, ma con l'avvertenza, sopra segnalata, che quello che si sta andando a determinare non è il Tasso Effettivo dell'operazione di credito originaria [che presupponeva la regolarità dei pagamenti e il rispetto del piano di ammortamento originario], ma il Tasso Effettivo di una nuova operazione di credito, quella modellata dalla condotta del soggetto finanziato.
- 50) Questo significa che soltanto in una logica *ex post* sarà possibile rideterminare il Tasso Effettivo, comprensivo degli Interessi di Mora, dell'operazione di mutuo nella quale il mutuatario non ha correttamente adempiuto alle obbligazioni di rimborso, tenendo conto di quante e quali rate sono state pagate in ritardo e la durata di questo ritardo.

§

Alla luce di questo inquadramento, è adesso più agevole comprendere le ragioni per le quali

i metodi di calcolo applicati dal consulente di parte e i risultati raggiunti dallo stesso non sono condivisibili.

3. **L'inclusione degli interessi di mora è questione che attiene ai criteri di calcolo del TEG e non alla modalità (formula) che non può che essere sempre la stessa**

Prima di addentrarci nella metodologia di calcolo del Tasso Effettivo adottata dal consulente tecnico di parte, il quale sulla spinta di voler pervenire alla determinazione del Tasso Effettivo delle tre operazioni di mutuo considerate comprensive degli interessi di mora, ha **alterato** la formula di determinazione del Tasso Effettivo, abbandonando la formula di equivalenza finanziaria sopra descritta e privilegiando una improbabile sommatoria di tassi nominali, desideriamo soffermarci sulla circostanza che la formula di calcolo del Tasso Effettivo non può che essere la stessa sia in ipotesi di funzionamento “fisiologico” del contratto, assumendo dunque un comportamento delle parti aderente al quadro contrattuale originario, con pagamento regolare, alle scadenze pattuite, delle rate di mutuo, sia nelle ipotesi di “deviazione” dallo schema negoziale originario, con alterazione del piano di rimborso del prestito.

Di seguito cercheremo di dimostrare come la questione della inclusione o meno degli interessi di mora [e NON del Tasso di Mora] nel calcolo del Tasso Effettivo è questione che NON attiene al **metodo** [cioè alla formula], ma ai **criteri** [cioè agli oneri].

In altri termini, possiamo discutere se includere o meno gli interessi di mora nella determinazione del Tasso Effettivo di una data operazione di credito, ma una volta concluso che anche gli interessi di mora devono essere ricompresi, questi devono essere trattati alla stregua di qualsiasi altro onere discendente dal contratto di finanziamento, posto in capo al mutuatario, senza che possa assumere alcuna rilevanza la modalità di determinazione di

questo onere, così come la circostanza che si tratti di un onere sopraggiunto e solo eventuale nel momento genetico del contratto.

Nel momento genetico del contratto – quando non sono conosciuti gli oneri eventuali – il Tasso Effettivo viene determinato sulla base delle informazioni disponibili in quel momento. Questa è la situazione che viene presa in considerazione dal sistema bancario quando è tenuto a rilevare e segnalare il costo effettivo delle operazioni di credito che rientrano nella famiglia delle operazioni con piano di rimborso definito.

Questa impostazione è quella che conduce correttamente alla determinazione del Tasso Effettivo del mutuo, sulla base del **piano di ammortamento originario**, quindi senza tenere conto di variazioni nelle condizioni originarie sopraggiunte per effetto di un accordo successivo tra le parti, ovvero a causa della condotta unilaterale posta in essere da una di esse e subita dall'altra.

Conseguentemente, il Tasso Effettivo che si determina con la formula di equivalenza finanziaria è un tasso che esprime il costo effettivo del finanziamento che tiene conto, da un lato, esclusivamente degli interessi corrispettivi e, dall'altro, di tutti gli oneri e le commissioni connessi all'operazione di credito, come le spese di istruttoria, di perizia, di incasso rata, etc.

Questo modo di procedere, che consideriamo corretto, conduce alla determinazione del Tasso Effettivo senza tenere conto di eventuali interessi di mora addebitati, in quanto, come detto, si ipotizza un comportamento regolare e aderente al contratto di mutuo.

Per il calcolo del Tasso Effettivo delle operazioni di credito con piano di rimborso [nella cui categoria rientrano i mutui] si applica la formula di equivalenza finanziaria sopra ricordata. La medesima formula, peraltro, viene utilizzata anche per il calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) tipico delle operazioni di credito al consumo [si tratta delle

medesime operazioni sopra ricordate, ma nelle quali il mutuatario è un privato non imprenditore commerciale].

Naturalmente, la circostanza che la formula di calcolo sia corretta non è garanzia della correttezza del risultato raggiunto, in quanto quando si parla della formula di calcolo del Tasso Effettivo, si fa espresso riferimento alla **metodologia** che si intende adottare, mentre non si fornisce alcuna informazione in ordine ai **criteri** che si intendono applicare.

Quando si parla dei criteri, invece, si vuole fare riferimento agli oneri da prendere in considerazione ai fini del calcolo del Tasso Effettivo e su questo punto occorre evidenziare come spesso non vi sia uniformità di vedute tra gli operatori.

Certamente, va respinto quell'orientamento che pretenderebbe di includere nel calcolo del Tasso Effettivo ogni onere posto a carico del mutuatario secondo il criterio cosiddetto “*all-in*”. Secondo questo criterio, infatti, nel calcolo del Tasso Effettivo si dovrebbero prendere in considerazione tutte le spese, nessuna esclusa, tranne imposte e tasse.

Tuttavia, questo criterio **NON** è aderente al disposto normativo contenuto nell'art. 644, comma 5, Codice Penale, secondo il quale le spese e gli oneri che rilevano ai fini del calcolo del Tasso Effettivo sono **esclusivamente** quelli “**connessi**” all'erogazione del credito.

In altri termini, non ogni spesa, diversa da imposte e tasse, è candidata ad entrare nel calcolo del Tasso Effettivo, ma esclusivamente quelle che presentano un **criterio di collegamento** con l'operazione di credito.

Gli oneri che il creditore pone a carico del debitore possono incidere, da un lato, sulla misura del **capitale effettivamente erogato** (cioè il capitale nominale del prestito, ridotto di quelle spese che vengono poste a carico del soggetto finanziato al momento dell'erogazione, che ne riducono l'ammontare messo a disposizione) e, dall'altro, sulla misura della **rata effettivamente rimborsata** (cioè la rata, comprensiva di quota capitale e quota interessi,

questi ultimi calcolati sulla base del Tasso Annuo Nominale, maggiorata delle spese di incasso e di altre spese periodiche).

Quando si discute se includere o meno gli interessi di mora nel calcolo del Tasso Effettivo è evidente che NON si sta discutendo della **formula** di calcolo (del **metodo**), che non potrà che rimanere la medesima, sia nelle ipotesi di funzionamento fisiologico del contratto, sia nelle ipotesi di sopravvenuta patologia del rapporto, ma ci si è spostati sul piano dei **criteri** applicabili e dunque degli **oneri** da considerare ai fini del calcolo.

La formula di equivalenza finanziaria sopra ricordata, infatti, è una **formula unica** valida sia per calcolare il TAN, il TAEG e il TEG.

Così, assumendo come variabili, da un lato, il capitale **mutuato** (valore nominale del mutuo) e, dall'altro, il valore nominale delle singole **rate** (formate esclusivamente da una quota capitale e da una quota d'interessi corrispettivi), il risultato che si ottiene applicando la nota formula è il **Tasso Annuo Nominale (TAN)**.

Invece, assumendo come variabili, in luogo del capitale mutuato, il **capitale effettivamente erogato**, dato dalla differenza tra il capitale mutuato e le spese iniziali del mutuo, che la banca pone a carico del mutuatario (come le spese d'istruttoria, le spese di perizia, eccetera) e in luogo della rata nominale, la **rata effettivamente dovuta**, data dalla rata nominale maggiorata delle spese d'incasso e di eventuali altre spese periodiche, il risultato che si ottiene applicando la stessa formula è il **Tasso Effettivo (TEG)**. Se alle singole rate aggiungiamo l'ammontare degli interessi di mora effettivamente pagati, si otterrà *coeteris paribus* il Tasso Effettivo (TEG), comprensivo anche degli interessi di mora.

Infine, se applicando la medesima formula estendiamo gli oneri a **imposte** e **tasse**, quello che si ottiene è il cosiddetto "**Tasso Annuo Effettivo Globale**" (TAEG).

Nelle operazioni di credito con piano di rimborso, il TAEG e il TEG si calcolano, dunque,

applicando la medesima **metodologia** (formula di calcolo), ma differenti **criteri** (oneri): nel TAEG si ricomprendono le imposte e le tasse che, invece, non entrano nel calcolo del TEG. **Questa considerazione consente di evidenziare un altro errore compiuto dal consulente dell'Esponente, il quale ha considerato ai fini della somma il TAEG che, come abbiamo visto, comprende imposte e tasse, le quali invece sono espressamente escluse dal calcolo del TEG.**

L'inclusione degli interessi di mora nel calcolo del TEG, dunque, NON può condurre ad una **alterazione** della formula di calcolo, ma esclusivamente all'aumento della voce degli oneri che andranno necessariamente espressi in valore (ammontare) e non in percentuale.

L'inclusione degli interessi di mora NON autorizza una modifica della formula di calcolo del Tasso Effettivo, che non può che essere la medesima sia nell'ipotesi di funzionamento fisiologico, che in quella di funzionamento patologico del contratto di mutuo, né consente di considerare in modo separato le singole rate di mutuo, avulse dall'unitarietà dell'operazione di credito.

Applicando la corretta formula di calcolo, sopra ricordata, gli interessi di mora, insieme con gli interessi corrispettivi vanno riportati nel secondo membro della equazione sopra indicata, nella voce A'_k .

Poiché, il mutuatario, con la propria condotta, ha alterato il piano di ammortamento **originario**, dando luogo a un **nuovo** piano di ammortamento, nella formula di calcolo occorrerà tenere conto che anche la variabile temporale “**t**” si è modificata: così le **scadenze originarie** andranno sostituite con le scadenze di effettivo pagamento delle rate e l'ammontare delle **rate originarie**, con le nuove rate che, oltre ad incorporare la quota capitale e la quota interessi corrispettivi, comprenderanno – naturalmente soltanto quelle che saranno state pagate in ritardo - gli interessi moratori effettivamente addebitati, senza

duplicazione di interessi, in quanto, come noto, gli interessi di mora saranno stati applicati su periodi diversi e successivi rispetto a quelli nei quali sono stati applicati gli interessi corrispettivi.

Dopo aver proceduto a questa sostituzione, ricostruendo quindi il nuovo piano di ammortamento, frutto di una sostituzione delle originarie previsioni finanziarie in entrata e in uscita, applicando la formula di matematica finanziaria sopra indicata si determina il costo effettivo della “nuova” operazione di mutuo.

§

Per comprendere l’irragionevolezza dei i risultati del consulente dell’Esponente, si consideri questo semplice **esempio** numerico.

Prestito di 100, della durata di 12 mesi, erogato il 01/01/n

Rimborso di 110 alla scadenza, il 31/12/n

Interessi = Montante – Capitale = 110 – 100 = 10

Tasso d’Interesse = Interessi / Capitale = 10 / 100 = 0.10 = 10%.

Ipotizziamo adesso che alla scadenza (31/12/n), il soggetto finanziato non rimborsi il Montante, che restituirà alla fine dell’anno n+1, quindi con 12 mesi di ritardo e che il Tasso di Mora indicato nel contratto sia pari al 15%.

In questo caso, gli Interessi di Mora sono pari a:

Interessi di Mora = Montante non rimborsato x Tasso di Mora = 110 x 15% = 16.5

Alla fine del secondo anno (al 31/12/n+1), il soggetto finanziato adempie all’obbligo di restituzione e rimborsa alla banca la somma complessiva di 126,5, così formata:

Capitale = 100

Interessi corrispettivi per il I anno = 10

Interessi di mora per il II anno = 16.5

Totale Interessi = 26.5 = Interessi corrispettivi (10) + Interessi di mora (16.5)

Qual è il Tasso Effettivo di questa “**nuova**” operazione di finanziamento, costruita dal mutuatario che ha **raddoppiato** la durata del finanziamento, portandola da un anno a due anni?

Se si ragionasse come ha fatto il consulente di parte, dovremmo affermare che il Tasso Effettivo è dato dalla somma tra TAN³ + TASSO DI MORA = 10% + 15% = **25%**.

Come si vede, questo metodo di calcolo del Tasso Effettivo NON prende in considerazione alcuna la **variabile temporale, che invece, come abbiamo visto, è una variabile centrale nella determinazione dei Tassi Effettivi, in quanto il costo di una operazione di investimento o di finanziamento dipenderà dal tempo di utilizzo del capitale.⁴**

Se applicassimo la formula del Tasso Effettivo indicata da Banca d’Italia e dalla direttiva comunitaria per le operazioni di credito al consumo (nel cui alveo rientra il mutuo considerato), ricaveremmo che il Tasso Effettivo, ovvero quel tasso che rende equivalenti i valori attuali dei due flussi finanziari considerati: il primo in uscita al 01/01/n, pari al capitale erogato = 100 e il secondo in entrata al 31/12/n+1 (dopo due anni), pari al Montante comprensivo degli interessi corrispettivi e di mora = 126,5 è pari al **12.5%**, come indicato nella seguente Tabella, calcolato applicato la formula di equivalenza finanziaria sopra ricordata:

01/01/2014	01/01/2014	-100	12,5%
01/01/2014	31/12/2014	0	
01/01/2015	31/12/2015	126,5	

³ Non avendo ipotizzato la presenza di spese ulteriori rispetto agli interessi corrispettivi, il TAN è uguale al TAEG.

⁴ Peraltro, la matematica finanziaria si propone di risolvere problemi relativi alla disponibilità di somme di danaro in **momenti** diversi.

Il consulente di parte avrebbe dovuto utilizzare questa tecnica di calcolo, estesa a tutta la durata del mutuo, considerando il **nuovo** piano di rimborso “modellato” dalla condotta del mutuatario, considerando per le rate versate in ritardo, le **date effettive** di pagamento e l’ammontare effettivo della **rata** (comprensiva della quota capitale, degli interessi corrispettivi e dei successivi interessi di mora) e per le rate successive, non ancora scadute, le condizioni originarie del contratto di mutuo.

§

La considerazione unitaria del rapporto consente anche di rispondere al quesito di cosa accade quando il Tasso d’interesse corrispettivo si pone all’interno della soglia d’usura esistente al momento della stipulazione del contratto di mutuo, mentre il Tasso di mora supera *ex se* questo limite (come nel caso osservato).

Al riguardo, si può affermare che la previsione in contratto di un Tasso di mora superiore al Tasso soglia-usura alla data stipulazione del contratto, non necessariamente si traduce in accertamento dell’usura.

Questo perché, come abbiamo visto, è il **valore attuale** delle singole prestazioni (interessi corrispettivi, interessi di mora, spese d’incasso rata, etc.) che deve pareggiare il **valore attuale** del capitale erogato, al momento dell’erogazione e questi valori attuali tengono conto della variabile temporale.

Questo significa che il consulente di parte avrebbe dovuto mettere lungo l’asse temporale tutte le prestazioni dedotte in contratto, utilizzando **le prestazioni effettive** laddove manifestate e **le prestazioni originarie** che non hanno ancora trovato esecuzione in quanto aventi una scadenza successiva e procedere alla risoluzione della ricordata equazione di matematica finanziaria, attraverso un prontuario di calcolo attuariale, ovvero ricorrendo a software di calcolo, come excel.

Nel caso in cui il Tasso di Mora dedotto in contratto sia superiore al Tasso soglia-usura vigente al momento della stipulazione del contratto, ma il tasso d'interesse corrispettivo sia inferiore, si verifica che il TEG dell'operazione di credito, considerata unitariamente, si manterrà al di sotto della soglia-usura, sino a quando l'ammontare degli interessi di mora non assumeranno un valore significativo rispetto all'ammontare degli interessi corrispettivi.

È agevole verificare che se aumenta il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di pagamento a carico del mutuatario e questo ritardo perdura per un periodo significativo rispetto alla durata complessiva dell'operazione di credito, il "nuovo" piano di ammortamento nel quale alle prestazioni originarie sono sostituite le prestazioni effettive, tenendo conto delle date effettive di pagamento e degli importi effettivamente pagati, il "nuovo" TEG dell'operazione assumerà **valori tendenzialmente crescenti** sino al punto di superare il tasso soglia-originario.

Perché, tuttavia, si realizzi questo evento è necessaria una incidenza significativa degli interessi di mora sull'ammontare degli interessi corrispettivi. L'osservazione di casi pratici ha dimostrato che interessi di mora calcolati su un numero significativo di rate, se rapportate alle rate complessive del mutuo, NON producono alcun superamento della soglia-usura.

4. **Il quadro normativo di riferimento che esclude gli interessi di mora dal calcolo del TEG**

Prima che una parte della giurisprudenza affermasse che il TEG di una operazione di credito dovesse tenere conto anche degli interessi di mora, nessuno aveva suggerito regole *ad hoc* per il calcolo del TEG, chiamiamolo "**rettificato**", cioè comprensivo degli interessi di mora. Come noto, la Banca d'Italia nelle proprie Istruzioni aveva sempre escluso dal calcolo del TEG questi interessi, così come le penali per inadempimento. Le ragioni di questa esclusione sono da ricondurre alla necessità di determinare un TEG nel momento genetico del contratto,

sulla base delle **informazioni disponibili** senza ricorrere a ipotesi soggettive.

La consapevolezza di NON poter determinare in modo oggettivo il TEG in presenza di costi solo **eventuali** (come gli interessi di mora) aveva indotto l'Autorità di Vigilanza ad escludere questi costi dal calcolo del TEG.

Questa indicazione, peraltro, giungeva anche dal legislatore comunitario e dal nostro legislatore che hanno espressamente previsto l'esclusione di questi costi dal calcolo del TAEG (la cui formula è uguale a quella del TEG sopra vista).

L'art. 19 e l'allegato 1 della **direttiva europea 2008/48/CE** citata in materia di **credito al consumo**, nel cui ambito rientra il mutuo ipotecario espressamente escludono gli interessi di mora e in generale le penali dal calcolo del TEG.

L'art. 19 della direttiva richiamata, rubricato "Calcolo del tasso annuo effettivo globale", al secondo comma, stabilisce che: *<<Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito [...]>>⁵.*

Nel successivo terzo comma viene precisato che: *<<Il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito>>.*

Il legislatore ha recepito la normativa comunitaria, modificando il Testo Unico Bancario.

L'art. 121, lett. e) del Testo Unico Bancario stabilisce che il **costo totale del credito** *<<indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese,*

⁵ Cfr. Direttiva europea 2008/48/CE, art. 19, secondo comma.

*a eccezione di quelle notarili che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e **di cui il finanziatore è a conoscenza**>>.*

Quest'ultimo inciso fa comprendere come il legislatore abbia voluto limitare la determinazione del costo totale del credito agli **elementi di costo noti** perché attesi da una condotta delle parti aderente al regolamento contrattuale.

Alla Banca d'Italia, peraltro, è rimesso il compito di stabilire le modalità di calcolo del TAEG (vedi comma 3 dell'art. 121 TUB).

In attuazione di questa disposizione, al § 4.2.4 - Tasso annuo effettivo globale - del **provvedimento del 29 luglio 2009**, recante disposizioni in materia di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» Banca d'Italia ha chiarito quanto segue:

*<<Il TAEG è quel il tasso che rende uguali, su base annua, i **valori attuali** di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore.*

*<<Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà **valido** per il periodo di tempo convenuto e che **il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi** nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito*

*<<Se un contratto di credito contiene clausole che permettono di modificare il tasso debitore o le altre spese computate nel TAEG, ma **in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG**, si ipotizza che il tasso debitore e le altre spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito*

*<<Dal calcolo del TAEG sono comunque **escluse** le eventuali **penali** che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli **interessi di mora**>>.*

§

Come si vede, il quadro normativo richiamato presuppone che il calcolo del TAEG avvenga ipotizzando uno **svolgimento fisiologico** del rapporto di credito considerato, senza inadempimenti contrattuali da parte di ciascun contraente.

La ragione per la quale il legislatore comunitario e quello nazionale hanno previsto queste regole risiede nella considerazione che il costo effettivo di un finanziamento tiene conto della **variabile temporale** e precisamente della circostanza che il costo effettivo dipende dalla durata degli impegni, in termini di scadenze di pagamento. Se cambiano le scadenze di pagamento, cambia il costo effettivo.

Se una delle parti attua una condotta difforme rispetto a quanto previsto dal regolamento contrattuale, egli introduce una modifica alla variabile temporale originaria, considerata per il calcolo del Tasso Effettivo, con la conseguenza che il costo effettivo del finanziamento risentirà di questa variazione.

Per comprendere questo ragionamento basti pensare a quale sarebbe l'effetto sul costo effettivo del finanziamento se il rimborso del capitale previsto a una determinata scadenza, venisse rimborsato in ritardo, consentendo al soggetto finanziato di godere del capitale per un periodo di tempo maggiore rispetto a quello originariamente convenuto.

In questo caso, il TEG calcolato sulla base delle originarie condizioni contrattuali non rappresenterebbe più il costo effettivo del finanziamento, in quanto in mancanza di correttivi contrattuali (come gli interessi di mora), il soggetto finanziato sopporterebbe il medesimo esborso finanziario, ma a fronte di un utilizzo del capitale per un periodo maggiore di tempo, con una evidente riduzione del costo effettivo del finanziamento.

Alla luce di queste considerazioni e del quadro normativo comunitario e interno, le

Istruzioni⁶ stabiliscono che **gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo contrattuale sono esclusi dal calcolo del TEG.**

Esistono, peraltro, ulteriori considerazioni che inducono a ritenere che gli interessi di mora debbano essere esclusi dal calcolo del TEG. In particolare:

- gli interessi di mora non sono dovuti al momento della concessione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento del cliente, quindi non presentano quell'elemento di "connessione" con la causa del contratto di finanziamento voluto dal legislatore;
- gli interessi di mora non rappresentano il corrispettivo per l'utilizzo di un capitale e dunque mancherebbe quel legame di connessione con l'operazione di credito voluto dalla norma di legge;
- l'esclusione degli interessi di mora evita di considerare nella media dei tassi, ai fini della rilevazione dei TEGM, operazioni con andamento anomalo;
- se inclusi nel calcolo del TEG, gli interessi di mora determinano un innalzamento della media e delle soglie a danno della clientela;
- la normativa interna e quella comunitaria in materia di credito al consumo, escludono dal TAEG le somme pagate per inadempimento, compresi gli interessi di mora;
- i D.M. che rilevano trimestralmente i tassi soglia-usura (art. 3, co. 4) stabiliscono che i TEGM non sono comprensivi degli interessi di mora e che queste regole si applicano ai fini della verifica del TEG applicato;
- l'inclusione degli interessi di mora, introduce *ex post* un elemento di eterogeneità nella

⁶ Cfr. Istruzioni 2009, § C.4, lett. d), pagina 14

determinazione del Tassi Effettivi applicati tale da rendere questi ultimi non più confrontabili con i tassi soglia-usura, che sono stati rilevati senza tenere conto degli interessi di mora.

5. Conclusioni

Alla luce di quanto precede possiamo affermare che il consulente dell'Esponente NON ha correttamente determinato il Tasso Effettivo applicato alla operazione di mutuo, comprensivo degli interessi di mora e che la circostanza che il Tasso di Mora sia di per sé superiore al Tasso soglia-usura NON significa che il contratto di mutuo abbia integrato una ipotesi di usura oggettiva contrattuale o originaria, dovendosi procedere ad una analisi caso per caso, in una prospettiva *ex post* che ha riguardo alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di finanziamento, per quantificare l'ammontare (e non la percentuale) degli interessi di mora che costituiscono un onere aggiuntivo sopravvenuto determinato dalla condotta del debitore, che ha modificato l'originario piano di ammortamento, alternandone l'onerosità in rapporto alla maggiore disponibilità del capitale.

Una volta determinata la componente degli interessi di mora sarà possibile, applicando la formula di matematica finanziaria prevista dal legislatore, determinare il nuovo TEG della nuova operazione di finanziamento, tenendo conto anche degli interessi di mora.


La maggiore onerosità derivante dalla applicazione degli interessi di mora si "spalmerà" lungo tutta la durata del piano di ammortamento comportando incrementi poco significativi del TEG fintantoché le rate versate in ritardo non diventeranno la maggioranza delle rate previste dal piano di ammortamento e i ritardi nei pagamenti saranno stati estremamente lunghi.

Va infine rigettata l'approccio del consulente di parte che ritiene di determinare il Tasso

Effettivo di una operazione di credito ricorrendo al metodo della somma dei Tassi d'interesse (quello corrispettivo e quello di mora), in quanto, come abbiamo sopra visto, si tratta di un metodo che contrasta con la definizione stessa di Tasso "Effettivo", risultando contrario, prima ancora che ai principi di matematica finanziaria e del diritto, alla logica stessa.

Milano, 16 settembre 2016

DOTT. DANILO CANNELLA



The image shows a handwritten signature in black ink. The signature is written in a cursive style and reads "Danilo Cannella". The final part of the signature, "ella", is written with a large, looping flourish that extends downwards and to the right.